



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 22 marzo 2021

DETERMINAZIONE N. 77/PRO: CONTROLLI SUI CERTIFICATI DI ORIGINE DELLA MERCE.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

richiamato l'art. 71 del D.P.R. 445/2000, che stabilisce che la Pubblica Amministrazione deve effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del medesimo D.P.R.;

considerato che anche i certificati di origine delle merci rientrano nella categoria della documentazione soggetta a controllo, poiché nel formulario per la richiesta del certificato d'origine si trova una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con conseguente assunzione di responsabilità - da parte dell'impresa - su tutti gli elementi descritti sul certificato stesso;

richiamata la deliberazione n. 105) - lettera g - del 23 giugno 2004 in materia di controlli a campione effettuati da questa Camera di Commercio sui certificati di origine delle merci;

preso atto che, con determinazione 1/PRO/2017, questa Camera di Commercio ha confermato l'esecuzione dei controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato sui certificati d'origine - provvedendo all'estrazione casuale informatica o manuale - del 5% del totale dei certificati di origine emessi ogni mese, cui sommare quelli segnalati dall'ufficio;

considerato che anche le disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico, emanate il 18 marzo 2019, danno alle Camere di Commercio la possibilità di effettuare controlli, anche a campione, al momento del rilascio e/o di segnalare successivamente per il controllo a campione i casi che necessitano di documentazione integrativa;

ricordata la propria determinazione 20/PRO/2020, che ha sistematizzato la procedura interna per i controlli sui certificati di origine;

ricordato che, nel corso del 2020, il 99,89% dei certificati di origine è stato richiesto in modalità telematica;

preso atto che a partire dal 1° gennaio 2021 questa Camera di Commercio ha adottato il nuovo software Cert'O, realizzato da Infocamere, per il rilascio dei certificati di origine e che

pertanto si rende necessario aggiornare la procedura sopra ricordata, ferme restando le disposizioni normative e di Unioncamere Nazionale in materia di controlli;

ricordato che questa Camera di Commercio, sempre a partire dalla medesima data, ha attivato la sperimentazione del servizio di stampa in azienda ammettendovi, al momento, solo le imprese che nell'anno scorso hanno richiesto da 51 certificati di origine in poi e che, fermo restando il controllo sulla veridicità delle informazioni e della documentazione contenute nella richiesta stessa, si rende opportuno verificare la corrispondenza fra il numero dei certificati stampati e quelli richiesti;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2021, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 142/SG del 29.12.2020 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

di aggiornare la procedura interna di controllo secondo quanto previsto dall'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PROMOZIONE
E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)

Controlli sui certificati di origine

§ 1 - Controllo contestuale al rilascio delle dichiarazioni rese

In fase di rilascio del Certificato di Origine, il Responsabile del procedimento controlla:

- le dichiarazioni di origine della merce, inserite nella domanda di rilascio;
- la validità della firma ed il possesso della qualità di legale rappresentante del firmatario della richiesta;
- la condizione che l'impresa sia attiva;
- il tipo di attività dell'impresa richiedente;
- la documentazione allegata alla richiesta di rilascio di certificato di origine come da prospetto sottoriportato (prospetto documentazione probatoria per merce non di propria produzione).

§ 2 - Controllo a posteriori

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, e con riferimento ai casi previsti dal paragrafo precedente, in caso di ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato o sulla documentazione fornita o quando non sia risultato possibile avere chiarimenti o acquisire la documentazione al momento del rilascio o quando il Certificato di Origine sia stato emesso in seguito ad ulteriore certificazione sostitutiva di atto notorio, il Responsabile del procedimento sottopone il Certificato di origine a verifica successiva, annotando i dati da verificare nella apposita sezione della pratica informatica.

Allo scopo di garantire la veridicità delle informazioni riportate sulla richiesta di rilascio, saranno controllate a posteriori tutte le pratiche annotate per la verifica successiva, sulla base di elenchi che il programma informatico in uso estrarrà ogni mese successivo al rilascio dei certificati.

§3- Controlli sui certificati stampati in azienda

Le imprese ammesse al servizio di stampa in azienda dei certificati di origine ricevono, sulla base del loro fabbisogno, una scorta di formulari, che viene annotata dall'Ufficio. Ad ogni nuovo ritiro di formulari, l'impresa consegna all'Ufficio Internazionalizzazione i formulari già utilizzati insieme ad un riepilogo.

Allo scopo di verificare la corrispondenza delle copie di CO utilizzate con quelle richieste sarà controllato il 10% dei certificati rilasciati, estratti casualmente ed in maniera informatica, oltre a tutti i certificati che sulla base di eventuali annotazioni devono essere sottoposti a verifica a posteriori.

§4-Termine della procedura di controllo

Per quanto indicato ai **§§ 3 e 4**, Il Responsabile d'ufficio assegna ai Responsabili di procedimento i certificati da verificare. Tale operazione deve concludersi entro trenta giorni dall'assegnazione. Al termine, il Responsabile del procedimento comunica la chiusura della verifica al Responsabile d'Ufficio, che aggiorna gli elenchi estratti dal programma informatico.

Qualora dal controllo effettuato emergano dichiarazioni non veritiere, il Responsabile d'Ufficio è tenuto a darne comunicazione al Dirigente.

Documentazione probatoria aggiuntiva alla richiesta di rilascio di certificato di origine in caso di spedizione merce non di propria produzione

caso	chi è il fornitore delle merce oggetto del C.O.	origine della merce (luogo di produzione o dove ha subito l'ultima trasformazione sostanziale atta a conferire l'origine) -	provenienza della merce	compilazione del "retro" della richiesta di rilascio C.O.	Quali sono i documenti aggiuntivi richiesti?
1	Produttore italiano	Italia	Italia e/o UE	paragrafo 1 e/o paragrafo 2	fattura di acquisto della merce
2	Commerciante italiano	Italia e/o UE	Italia e/o UE	paragrafo 1 e/o paragrafo 2	fattura di acquisto della merce contenente dichiarazione di origine oppure fattura di acquisto + dichiarazione del fornitore relativa all'origine della merce di cui alla fattura
	Produttore o Commerciante UE	Italia e/o UE	Italia e/o UE	paragrafo 1 e/o paragrafo 2	
3	Commerciante Unione Europea	extra Ue	altro Paese UE (il precedentement e importata)	Paragrafo 3	fattura di acquisto delle merce da cui risulti l'origine della merce
					(se nella fattura del fornitore non risulta l'origine della merce) dichiaraz della ditta fornitrice attestante l'origine della merce di cui alla fattura. E' consigliata anche l'indicazione del numero della bolletta doganale con cui la merce è entrata nell'UE
					(in alternativa) certificato di origine della merce rilasciato nel paese di produzione. In questo caso è necessario fornire una dichiarazione che contenga riferimenti al CO estero ed alla merce oggetto di spedizione.
			direttamente importata in Italia	Paragrafo 3	fattura di acquisto delle merce da cui risulti l'origine della merce
					bolletta doganale
					(in alternativa della bolletta doganale) CO rilasciato ne paese extra UE di produzione
4	Produttore e/o commerciante extra UE	extra Ue	direttamente inviata al destinatario finale (senza entrare in territorio UE)	Paragrafo 3	fattura di acquisto delle merce da cui risulti l'origine della merce
				Paragrafo 3	CO della merce rilasciato nel Paese di produzione
				Paragrafo 3	dichiarazione che non si dispone delle bollette doganali di importazione poiché la merce non è entrata in territorio doganale UE

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PROMOZIONE
E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)